

Tribunale di Genova
III Sezione Penale

Dott. Delucchi

Procedimento penale a carico di
PERUGINI ALESSANDRO + ALTRI

R.G. n. 3306/05

udienza del 3 novembre 2005

P.M.: <<Erano state formulate, nella scorsa udienza, due eccezioni con riferimento alla posizione di Cimmino Ernesto e di Pelliccia Bruno, all'odierna udienza poi è stata sollevata una nuova questione con riferimento alla citazione dell'imputato Pelliccia Bruno; l'avviso all'imputato Pelliccia Bruno per l'odierna udienza e quindi anche su questo l'Ufficio del Pubblico Ministero esprimerà il proprio parere. Con riferimento alla posizione di Cimmino Ernesto per cui le questioni furono sollevate alla scorsa udienza. La difesa dell'imputato Cimmino eccepì la nullità ai sensi dell'articolo 171 comma uno lettera e) del Codice di Procedura sia della notifica dell'avviso di conclusione indagini preliminari che altri due atti in via conseguente, precisamente dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e nella notifica del decreto che disponeva il giudizio perché erano state notificate sulla base di quelle indicazioni dell'originario verbale. Eccepiva, in particolare - il difensore - o osservava in particolare, che il verbale di elezione di domicilio effettuato dall'assistito Cimmino Ernesto davanti ai Carabinieri della Stazione di Dentecane (Avellino) era nullo, in quanto privo degli avvisi di cui agli articoli 161 commi uno e commi due e che, conseguentemente, tutti gli atti successivamente notificati al difensore quale domiciliatario dovevano considerarsi conseguentemente nulli. Tale eccezione, secondo l'Ufficio del Pubblico Ministero, non è fondata. Va osservato innanzitutto che il processo verbale di elezione di domicilio oggetto della doglianza, che tra l'altro era anche contemporaneamente un atto di notifica di invito a comparire e un atto che conteneva la nomina del difensore di fiducia, è quello datato 2 giugno 2002, conteneva contemporaneamente l'elezione di domicilio presso lo studio dell'avvocato Orefice - che veniva

contestualmente nominato difensore di fiducia - e conteneva insieme anche la dichiarazione di domicilio presso la propria abitazione sita in Falconara Marittima via Amendola 4. Questa circostanza era già stata oggetto di una precedente eccezione da parte dell'Avvocato Orefice, di nullità dell'atto, formulata sotto una asserita contraddittorietà dell'atto medesimo perché conteneva contemporaneamente una indicazione di due luoghi diversi. Tale eccezione fu respinta già dal Giudice dell'udienza preliminare con l'ordinanza del 27/1/2005. Il Giudice - aderendo alla costante e unanime giurisprudenza anche della Suprema Corte - aveva in allora distinto tra l'elezione di domicilio come atto negoziale esprime una volontà precisa dell'imputato di stabilire un luogo, una persona, con la quale è in corso un rapporto fiduciario e presso la quale diciamo si chiedeva avvenissero le notifiche, la dichiarazione di domicilio come mero atto ricognitivo di una situazione di fatto e precisava, quindi, che l'elezione di domicilio non poteva che prevalere - come la Suprema Corte sempre aveva detto - proprio per questa natura pregnante sulla dichiarazione di domicilio. Ad avviso dell'Ufficio del Pubblico Ministero, e questo a prescindere anche dal dato temporale, quindi l'elezione prevaleva sempre, anche se anteriore a una successiva dichiarazione di domicilio, e doveva sempre essere espressamente revocata, correttamente, secondo l'Ufficio del Pubblico Ministero, quindi, la notifica sia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'epoca che successivamente degli altri atti dell'avviso di fissazione udienza e poi del decreto che dispone il giudizio è stata fatta all'Avvocato Orefice quale domiciliatario diretto scelto dall'imputato e non ai sensi dell'articolo 161 comma quarto in seconda battuta perché divenuta negativa la notifica a un altro

domicilio precedentemente dichiarato, infatti l'articolo 171 alla lettera e) è molto chiaro ed espresso anche nel tenore letterale, la nullità prevista da tale norma invocata dalla Difesa opera espressamente soltanto nei casi in cui la notifica al difensore sia avvenuta ai sensi dell'articolo 161 comma quarto Codice di Procedura Penale, perché, se si legge testualmente la norma dice che la notifica è nulla nei vari casi a), b), c), d) e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'articolo 161 commi 1, 2 e 3 e la notifica è stata eseguita mediante consegna al difensore. Quindi è ovvio che il meccanismo a cui si riferisce l'articolo 171 è quello del comma quarto e non, nel nostro caso, che invece è una notifica fatta direttamente all'Avvocato Orefice quale domiciliatario prescelto, da ritenersi prevalente perché era il luogo e la persona scelta dall'imputato. La Cassazione si è espressa in questo senso, precisando appunto che la nullità della notifica di cui all'articolo 171 lettera e), in particolare in mancanza degli avvertimenti, si verifica solo nel caso in cui la notifica stessa è stata fatta al difensore in seguito all'esito negativo della precedente notifica al domicilio dichiarato e non anche nel caso in cui l'atto sia stato notificato – leggo le parole testuali che si trovano nella giurisprudenza della Corte – “al difensore nella qualità di domiciliatario del soggetto stesso”. L'orientamento è costante, la sentenza più chiara che potremmo considerare capostipite di una serie di sentenze conformi è la Cassazione Penale Sezione Prima 1815 del '99, imputato Buccini. E vi è anche una logica in questa statuizione letterale, in questa interpretazione conseguente che ne dà la Corte. È ovvio che il meccanismo dell'articolo 161 comma quarto è un meccanismo di presunzione legale, di conoscenza, di una equipollenza legale che

viene stabilita per cui è necessario che venga informata la persona, che se non comunica eventuali variazioni, o comunque vi è una inidoneità, una impossibilità ad effettuare la notifica al precedente domicilio questa verrà poi considerata fatta dalla legge mediante la consegna di copia al difensore, ma se il difensore, proprio la persona che è stata scelta, che si vuole, che si sceglie come persona in cui si ha fiducia e il suo studio è il luogo dove si desidera avvenga, questo avvertimento non ha più una ragion d'essere. Sono proprio queste stesse considerazioni, ad avviso dell'Ufficio del Pubblico Ministero, a togliere rilevanza anche a un'ulteriore osservazione aggiuntiva che era stata fatta nella memoria depositata alla scorsa udienza dall'Avvocato Orefice, in aggiunta alla eccezione così come era stata formulata nell'udienza preliminare e già respinta dal GUP con l'ordinanza del 27 gennaio 2005. Il GUP - leggo proprio il passo che ci riguarda in questa parte dell'eccezione - aveva evidenziato: "da una parte, nella dichiarazione di elezione di domicilio, viene fatta formale menzione dell'articolo 161 del Codice di Procedura Penale, dall'altra si afferma espressamente la comunicazione tempestiva da parte dell'interessato di eventuali variazioni di domicilio". Tali riferimenti espressi, contenuti nel verbale, dimostrano che l'avvertimento imposto dalla stessa norma è stato fatto e da ciò consegue l'infondatezza. Il difensore cosa fa? Lamenta una implicita incompletezza, diciamo, dell'ordinanza del Giudice laddove non prenderebbe in considerazione, l'ha illustrato anche verbalmente alla scorsa udienza, l'omissione dell'avvertimento, dice sì, è stato dato evidentemente l'avvertimento in ordine al mutamento... l'onere di comunicare i mutamenti, non è stato dato invece l'altro avvertimento sulla conseguenza in caso di mancanza o

insufficienza inidoneità della dichiarazione dell'elezione di domicilio. Però, qui ritorna l'argomento precedente, qui l'Avvocato Orefice è stato scelto dall'imputato Cimmino e quindi tale doglianza è infondata e correttamente - secondo l'Ufficio del Pubblico Ministero - questi atti, (l'ACIPI) all'epoca e successivamente l'avviso di fissazione dell'udienza e poi il decreto che dispone al giudizio è stato notificato all'imputato presso il luogo da lui scelto come domicilio e presso la persona da lui scelta come domiciliataria. L'Ufficio del Pubblico Ministero chiede, quindi, che l'eccezione con riferimento all'imputato Cimmino Ernesto venga rigettata. Passiamo alla posizione di Pelliccia Bruno. Per Pelliccia Bruno prendiamo in esame prima quella formulata alla scorsa udienza e poi quella formulata in data odierna, che va abbastanza di conseguenza secondo quanto ritiene l'Ufficio del Pubblico Ministero. Venne eccepita in data 12/10/2005 la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato Pelliccia Bruno per mancata notifica all'Avvocato Pollastro, ex articolo 161, non per omessa notifica, ma avendo quest'ultimo Avvocato ricevuto la notifica presso lo studio del codifensore Avvocato Orefice. Secondo l'Ufficio del Pubblico Ministero l'eccezione è infondata. Nella specie abbiamo una notifica, come si può vedere dalle relate che l'Ufficio del Pubblico Ministero ha consultato, per scrupolo, con attenzione, la notifica che è stata fatta al difensore, nella specie è una notifica questa volta ai sensi del 161 comma quarto perché l'imputato Pelliccia aveva letto domicilio originariamente in Linosa (Agrigento) viale Umberto 8. Come si può evincere dalla relata, la notifica non è andata a buon fine, nella relata c'è scritto "sconosciuto", dopodiché allora si è proceduto a fare l'avviso ai sensi dell'articolo 161 comma quarto. Qui la giurisprudenza

della Suprema Corte ritiene che quando siamo nella veste di difensore domiciliatario in seconda battuta, ex articolo 161 comma quarto, non al difensore nella veste istituzionale come difensore o come domiciliatario prescelto, quando siamo quindi in situazioni rientranti nel 161 comma quarto la Cassazione ha stabilito che è sufficiente che la notifica sia eseguita alternativamente presso l'uno o l'altro dei difensori non sussistendo un diritto dell'interessato a una duplice notificazione dell'unico atto. Qui ci sono molte sentenze, la prima diciamo che stabilisce l'orientamento, e poi ve ne sono altre conformi, è la sentenza della Sezione Terza, imputato Dilucente 4552 del 2002. Questa interpretazione appare anche sostenuta da una considerazione di carattere logico proprio sulla base di quello che già si era detto in precedenza. Se lo scopo dell'articolo 161 è di presunzione legale, di equipollenza legale, di conoscenza, è chiaro che in una situazione di questo tipo l'atto ha raggiunto il suo scopo quando è stato notificato anche a uno dei difensori; peraltro, nella specie si devono rilevare anche altre circostanze che sono importanti. Va rilevato che il Giudice dell'udienza preliminare - molto "garantisticamente" - ha disposto che la notifica ex articolo 161 comma quarto avvenisse per entrambi i difensori ed è stata eseguita per entrambi i difensori, perché noi abbiamo due distinte relate di notifica, abbiamo espresse indicazioni dei difensori "imputato Pelliccia presso Avvocato Orefice, imputato Pelliccia presso Avvocato Pollastro", abbiamo evidentemente la consegna di due distinte copie. Per quello che riguarda poi la notifica oggetto di doglianza, cioè quella all'Avvocato Pollastro, se è vero che la medesima è avvenuta presso lo studio dell'Avvocato Orefice, è anche vero che è avvenuta a mani di una persona, come si può

rilevare dalla relata, precisamente il signor Leo Giuseppe, che si è qualificata davanti all'ufficiale giudiziario come incaricata alla ricezione atti. Leo Giuseppe, incaricato alla ricezione atti, evidentemente anche per l'Avvocato Pollastro perché in quel momento riceveva la copia anche per lui, non si capisce come mai il signor Leo Giuseppe non abbia rifiutato allora la copia per l'Avvocato Pollastro. In questo caso, quindi, siamo di fronte a un atto facente fine a querela di falso, quindi l'ufficiale giudiziario dà atto che il signor Leo Giuseppe si qualifica come incaricato alla ricezione di atti anche per l'Avvocato Pollastro, quindi anche sotto questo profilo l'eccezione deve essere respinta. Solo in subordine, ma solo in subordine qualora il Tribunale non ritenesse di dover seguire questa interpretazione, l'Ufficio del Pubblico Ministero chiede che si proceda a rinnovazione della notifica ai sensi del 484 comma 2 bis e 420 bis essendo consentito per una situazione di questo tipo il mero rinnovo della notifica. Venendo poi all'eccezione che è stata formulata oggi, ad avviso dell'Ufficio del Pubblico Ministero, anche questa eccezione in questa parte deve essere respinta perché, ad avviso del Pubblico Ministero, con riferimento alla notifica al difensore è sufficiente che sia stata effettuata a uno solo dei difensori per le ragioni che sono già indicate e non era necessario, secondo il Pubblico Ministero, rinnovare la notifica all'indirizzo di Linosa perché non c'era scritto "non trovato" ma c'era scritto "sconosciuto", quindi il Tribunale ha ritenuto logicamente che in un indirizzo dove la persona viene data come conosciuta in un meccanismo di elezione di domicilio di poter effettuare direttamente la consegna di copia al difensore e di poter così ritenere ritualmente notificato all'imputato la notifica dell'avviso per l'odierna udienza;

quindi chiede che anche questa eccezione oggi formulata venga rigettata. L'Ufficio del Pubblico Ministero ha redatto una breve memoria che contiene gli argomenti che sono stati espressi oggi verbalmente, vi sono anche allegati per comodità del Tribunale, evidenziando che, peraltro, gli originali degli atti che sono stati prodotti in fotocopia riguardante il fascicolo del Pubblico Ministero si trovano nel faldone 48 con particolare riferimento alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e anche dell'avviso di conclusione indagini preliminari. Abbiamo allegato l'ordinanza del GUP del 27/1/2005, il verbale di elezione di domicilio che è oggetto della doglianza - che peraltro aveva già forse allegato l'Avvocato Orefice - abbiamo allegato le copie delle relate, sia dell'avviso di conclusione indagini preliminari che dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, se il Tribunale volesse vedere l'originale sono nel faldone 48, l'Ufficio del Pubblico Ministero fornirà al Tribunale l'originale>>.

PRESIDENTE: <<I difensori dei responsabili e delle parti civili hanno qualche osservazione da fare sul punto?>>

PARTE CIVILE – Avv. TADDEI: <<I difensori di Parte Civile si associano alla posizione del Pubblico Ministero>>.

PARTE CIVILE – Avv. BIGLIAZZI: <<Mi associo. Per praticità ho trovato anch'io le medesime sentenze indicati dal Pubblico Ministero. Se non sono allegate, per praticità, le farei avere, una delle due è anche in versione integrale>>.

PRESIDENTE: <<Vediamo di esaminare tutte le eccezioni che sono state formulate fino ad oggi. C'è stata anche una richiesta da parte del difensore dell'imputata Amadei di esclusione delle parti civili. Intanto il

Tribunale, per il momento, si ritira per deliberare sull'eccezione sollevata dall'Avvocato Orefice>>.

Il Tribunale si ritira per deliberare.

Il Tribunale rientra in aula.

PRESIDENTE: <<Sull'eccezione di nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ex articolo 171 lettera e) Codice di Procedura Penale in relazione alla posizione dell'imputato Ernesto Cimmino e di nullità della notificazione dello stesso decreto in riferimento alla posizione dell'imputato Pelliccia per essere stata detta notifica effettuata - ex articolo 161 - soltanto presso lo studio di uno dei difensori Avvocato Orefice e non anche presso quello del difensore Avvocato Pollastro, nonché di nullità dell'avviso di rinvio all'odierna udienza, ritenuto che per quanto riguarda l'eccezione di nullità ex articolo 171 lettera e) Codice di Procedura Penale riguardante la posizione Cimmino la lamentata nullità non sussiste poiché secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione 4 marzo '99 Buccino) oggetto della disposizione contenuta nella lettera e dell'articolo 171 sono soltanto i casi in cui il meccanismo procedurale dell'articolo 161 conduce alla notifica al domicilio legale; si tratta in altri termini delle fattispecie individuate nel comma quarto del suddetto articolo 161 mancata insufficienza o inidonea dichiarazione o elezione da parte dell'imputato già entrato in contatto con l'autorità giudiziaria o già detenuto, impossibilità della notifica al domicilio determinata ex articolo 161 comma due, la previsione di cui all'articolo 161 comma

quarto non si applica, dunque, nel caso in cui, come nella concreta fattispecie, il difensore sia stato indicato come domiciliatario. Parimenti non esiste alcuna nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio nei confronti del Pelliccia poiché questi risulta assistito da due difensori, di talché per costante giurisprudenza è sufficiente notificazione del decreto che dispone il giudizio nel caso in cui l'imputato abbia nominato più di un difensore venga compiuta presso uno soltanto dei codifensori, così Cassazione Penale Sezione Terza 6/2/2002 numero 4552. Infine è pure infondata l'ulteriore eccezione presentata all'odierna udienza, atteso che a fronte del recente tentativo di notifica 17 giugno 2005 all'indirizzo domicilio dichiarato dal Pelliccia è risultato infruttuoso perché il destinatario era sconosciuto, poteva trovare applicazione articolo 161 comma quarto in quanto dalla situazione rilevata derivava l'impossibilità di effettuare la notifica in modo permanente e non transitorio sicché nessuna utilità avrebbe avuto reiterare tentativo di notifica all'indirizzo indicato. Per questi motivi rigetta le eccezioni di nullità sollevate in relazione alla posizione degli imputati Cimmino e Pelliccia; dichiara per l'effetto la contumacia degli imputati Cimmino Ernesto e Pelliccia Bruno, disponendo procedersi oltre nel dibattimento>>.

PRESIDENTE: <<Ci sono altre eccezioni?>>

Avv. AVITABILE: <<Eccezioni no, c'è la questione sulle parti civili, non so qual è il programma del Presidente.>>

PRESIDENTE: <<Va bene, se volete illustrare le eccezioni in merito alle parti civili.>>

Avv. AVITABILE: <<Avvocato Avitabile, per Incoronato Alfredo. Volevo chiedere, credo di chiederlo anche a nome di altri colleghi che

vengono da fuori, io vengo da Napoli, qual era il programma della giornata, cioè se è prevista una sospensione o meno o se comunque in questo momento va ad oltranza e possiamo proporre, credo che siamo più di uno che deve proporre questioni preliminari prima ancora delle questioni riguardo...>>

PRESIDENTE: <<Ma il programma prevedrebbe l'esposizione delle eccezioni preliminari e poi si rinvierebbe a una successiva udienza per la replica del Pubblico Ministero e delle parti.>>

Avv. AVITABILE: <<Quindi andiamo ad oltranza.>>

PRESIDENTE: <<Altrimenti sospendiamo e rinviando al pomeriggio.>>

INTERVENTO: <<Presidente, chiedo scusa, potrebbe essere un'idea quella di una brevissima sospensione, una mezz'ora.>>

PRESIDENTE: <<O andiamo al pomeriggio oppure rinviando. Le questioni che si intendono sollevare a che cosa attengono?>>

Avv. AVITABILE: <<Sì, attengono alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio, anzi del 415 bis e tutti quei atti successivi, una incompetenza per materia e basta. Queste sono le questioni almeno che io devo sostenere.>>

PRESIDENTE: <<Ci sono questioni riguardanti le parti civili, i responsabili civili? Il programma sarebbe questo: dedichiamo ancora un po' di spazio alle eccezioni riguardanti la costituzione delle parti, quindi parti civili, responsabili civili e poi rinviando alla prossima udienza per repliche del Pubblico Ministero e delle altre parti, quindi chi ha questo tipo di questioni da sollevare, le sollevi, le verbalizziamo.>>

INTERVENTO: <<Chiedo scusa, Presidente. Le questioni preliminari?>>

PRESIDENTE: <<Preliminarmente vengono le questioni sulla costituzione delle parti>>.

Avv. VACCARO: <<Avvocato Vaccaro in difesa del Toccafondi e di Biagio Gugliotta. Intervengo appunto per presentare una opposizione alla costituzione di Parte Civile, ma il mio intervento, proprio per spiegare, meglio comprendere la mia opposizione credo che necessiti di una breve premessa. Per prima cosa - come ha fatto il Tribunale la volta scorsa - volevo concordare su quanto detto dal Procura della Repubblica relativamente alla sede in cui stiamo celebrando questo processo, perché man mano che noi andremo avanti nella celebrazione del processo, entreremo nel vivo quest'aula sicuramente non sarà soddisfacente perché proprio non possiamo svolgere materialmente il nostro lavoro, quindi anche per quello che sarà il calendario che più o meno si comincia a ventilare e a sentire le voci di corridoio che sarà, credo che sarà necessario rinviare poi all'inizio del dibattimento nel momento in cui avremo la disponibilità della sala, anche perché non dimentichiamoci che ogni udienza che noi stiamo facendo in questo procedimento ha un costo elevatissimo perché con diversi soggetti ammessi al gratuito patrocinio, il numero degli imputati, credo che si possa fare una stima di questo processo intorno alle 50-60.000 euro al giorno con un costo globale sulle 200 udienze sui 4 milioni di euro, 5 milioni di euro. Sul punto io mi attacco dicendo che a me non interessa dare delle risposte alle Ambasciate, agli Stati, noi siamo qua per accertare i fatti e in quest'aula tutti noi sappiamo che questo processo, noi che facciamo questo mestiere, bene o male, io malissimo, sappiamo perfettamente che questo procedimento quando arriverà a una sentenza, come noi la riteniamo tale, cioè sentenza passata in

giudicato, noi avremo esclusivamente due formule: una assoluzione e una non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Noi andiamo a fare un lavoro immane per nulla, questo bisogna dirselo, perché è la verità.>>

PRESIDENTE: <<Di questo siamo convinti tutti>>.

Avv. VACCARO <<Mi sembrava giusto però dirle queste cose, anche perché il processo che si dice delle 200 udienze, e concordo, e non saranno sufficienti, non certo come dice il Ministro della Giustizia sul fatto 200 giorni lavorativi, perché sappiamo tutti che non è così, 200 udienze significherebbero tre o quattro anni di dibattimento, comunque andiamo a vedere che cosa in questo processo bisogna andare a vedere, le uniche regole che qui esistono, che sono quelle del Giudice. Io mi oppongo alla costituzione di Parte Civile del Genio Social Forum perché vi sono molteplici aspetti di inammissibilità per quanto concerne questo atto di costituzione. Il Genio Social Forum, leggendo la sua costituzione di Parte Civile, si autoproclama associazione di fatto che si è costituita con il fine di organizzare un public forum mondiale da svolgersi in Genova il 16 luglio al 22 luglio 2001 in concomitanza del vertice G8 tenutosi in Genova nelle giornate 19, 20 e 21 luglio 2001 e si arroga il titolo e il ruolo di portatore di interessi sufficientemente circostanziati dal punto di vista storico e territoriale e che gli stessi possono essere ritenuti veri e propri diritti soggettivi della associazione in senso sostanziale suscettibili di tutela processuale. Il primo elemento da sgombrare è che hanno fatto riferimento alla costituzione di Parte Civile ammessa nel processo della DIAZ, ma questo è un fatto completamente diverso, perché nel processo della DIAZ in quel procedimento il Genova Social Forum

aveva, giustamente o ingiustamente, non interessa, una sua sede, un suo locale e quindi, come tale, aveva un interesse diretto, specifico di Genova Social Forum per quanto riguarda quella che è stata la questione virgolette DIAZ. Quindi non è così, non è sicuramente il nostro caso. Fa riferimento, sempre la costituzione di Parte Civile, all'associazionismo, così come posto a fondamento dall'articolo 2 della Costituzione, e quindi il diritto soggettivo di questo sodalizio che si qualifica Genova Social Forum lamenta una lesione diretta e immediata per i fatti di Bolzaneto per quanto è accaduto diretto ed immediato al Genova Social Forum. Ma in realtà tutta la documentazione che è stata prodotta dimostra esattamente il contrario. Indubbiamente la giurisprudenza immette la costituzione delle associazioni, la costituzione di Parte Civile delle associazioni, ma bisogna andare a vedere qual è lo scopo. E qual è lo scopo del Genova Social Forum se è stato lesa o meno? Lo scrivono loro, e non è così, perché dice quello di dare il massimo risalto e visibilità esterna ai temi e alle proposte alternative al G8, socializzare e rendere visibili i saperi e le culture degli approcci e delle esperienze che convergono in Genova, fare emergere voci e notizie sommerse di forte significato importanza, mettere al centro esperienze, testimonianze di riscatto, di resistenza di base, soprattutto dal sud, garantire al movimento la possibilità di reagire in diretta al dibattito del G8, creare occasioni di conoscenza, scambio e confronto del movimento, facilitare la individuazione di piattaforme e agende comuni. Non uno di questi elementi è stato minimamente eventualmente lesa dai fatti di Bolzaneto, quindi manca una legittimazione a potersi costituire Parte Civile in questo procedimento, vale a dire che è chiaro che vi è una contraddizione

stessa nella costituzione di Parte Civile perché lo è al diritto di esercitare, ma non c'è certamente altri diritti al diritto al conseguimento degli stessi scopi che si erano prefissati. Non vi è nessun tipo di danno diretto e immediato del reato e quindi, come tale, si elide completamente la sua connessione diretta tra quanto accaduto a Bolzaneto e quello che erano gli scopi, quindi la legittimazione del Genova Social Forum. Se si vuole superare questa, ve ne è un'altra: chi è che rappresenta il Genova Social Forum? E qui andiamo laddove il Codice proprio non c'entra più, perché si è presentato un tal signore Vittorio Agnoletto a dire "il Genova Social Forum sono io"; si autoqualifica portavoce del Genova Social Forum e produce per questa sua autoqualificazione il fatto che la stampa, una e-mail che nulla a che vedere con questo procedimento, lo qualificava come portavoce del Genova Social Forum, e quindi come tale mi dimostra che lui lo rappresenta. Premesso che manca l'attualità di questa sua investitura perché i documenti prodotti si riferiscono al 2001, oggi siamo nel 2005, faccio un esempio facilmente comprensibile perché la vostra decisione poi andrà ad incidere anche su eventuali ulteriori costituzioni di Parte Civile. Se oggi celebrassimo un procedimento in cui parte offesa è la FIAT non è che basti che si presenti un Agnelli e gli autorizziamo a costituirsi Parte Civile, perché gli chiederemmo l'atto in forza del quale prende il diritto a rappresentare la FIAT, notoriamente gli Agnelli sono proprietari della FIAT, ma questi non li autorizza necessariamente ad essere attualmente in grado tecnicamente di poter rappresentare la FIAT. Non mi si vuole seguire in questa fase? Ve ne è una terza insuperabile, e mi riferisco all'articolo 92 del Codice di Procedura Penale, che tutti ben conosciamo. L'articolo 92 del Codice di

Procedura Penale dice: “l’esercizio di diritti delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi del reato – cosa che abbiamo visto non c’è – è subordinato al consenso della persona offesa”. Nulla dice poi il secondo comma come deve essere espresso questo consenso, ma qui non esiste alcun tipo di consenso. Quindi comunque in ogni caso il Genova Social Forum, che non è titolare di una legittimazione diretta per costituirsi, non è rappresentato legittimamente da qualcuno che ci abbia dimostrato di aver legittimamente la rappresentatività di questa associazione non riconosciuta, comunque in ogni caso non ha ottenuto e ha avuto questo obbligatorio consenso da parte delle persone offese che ai sensi del successivo articolo 95 ne determina comunque l’esclusione. Ho raccolto poi in una memoria queste mie argomentazioni che produco, ho già prodotto copia sia al Pubblico Ministero sia al difensore del Genova Social Forum.>>

PRESIDENTE: <<Ci sono altri che devono intervenire?>>

Avv. ZUNINO: <<Io parlo per Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Erroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura. Io credo che la mia sia una sostanziale associazione a quella che è la questione che ha già in qualche modo proposto l’Avvocato Vaccaro, in qualche modo dico perché, cioè semplicemente voglio solo far presente una argomentazione in più per quanto mi riguarda dal punto di vista giurisprudenziale che tenevo a sottolineare. Si tratta comunque di una richiesta anche in questo caso di esclusione della costituzione di Parte Civile dell’associazione Genova Social Forum, non mi dilungo per quanto riguarda la prima legittimazione come associazione in sé perché l’ha già ampiamente esposta l’Avvocato Vaccaro, anch’io mi

sono permesso di scrivere una brevissima memoria a sostegno di questa mia questione, ma mi pare evidente che in questo caso siamo ben al di là di quello che è il dettato dell'articolo 91 per potersi costituire per quanto riguarda i fatti che sono oggetti di questo procedimento, c'è un danno diretto che avrebbero subito naturalmente le persone offese, che in qualche modo, visto anche qual era lo scopo dell'associazione in sé, non può essere in alcun modo rappresentato dalla stessa. Per quanto riguarda invece la questione sulla legittimazione di questo rappresentante, questo portavoce del signor Agnoletto, io semplicemente volevo, ad abundantiam naturalmente rispetto a quello che ha già ampiamente descritto e rappresentato l'Avvocato Vaccaro, aggiungere una sentenza della Suprema Corte di Cassazione Civile, che direi è dirimente sul punto in quanto ha chiarito come le associazioni non riconosciute possono stare in giudizio mediante coloro i quali, secondo gli accordi costitutivi o statutari è conferita la presidenza o la direzione, mentre le persone che agiscono in nome e per conto di tali associazioni senza siffatta investitura, e direi che è proprio il caso identico a quello che qua interessa, sono bensì responsabili delle obbligazioni assunte ai sensi dell'articolo 38 Codice Civile, ma sono prive della legittimazione al processo relativamente alle associazioni stesse. Cioè qua siamo di fronte a una persona che si autoproclama rappresentante di una associazione di fatto e che a conforto di questa sua autoproclamazione produce una serie di articoli di giornali. Io credo che non occorra aggiungere altro sul punto, mi limito a depositare questa mia brevissima memoria e mi associo, anche per quanto riguarda l'ulteriore questione relativamente alla problematica dell'articolo 92 del Codice di Procedura Penale che

ha sollevato il collega Vaccaro, e chiedo comunque l'esclusione della predetta Parte Civile. >>

Avv. GALLO: <<Avvocato Gallo in difesa della imputata Amadei Barbara numero 33 dell'elenco dei prevenuti. Preliminarmente mi associo alle richieste degli avvocati Vaccaro e Zunino e in relazione a una più specifica posizione, quindi un problema di poco respiro rispetto a quelli già introdotti, ho già depositato una richiesta ai sensi dell'articolo 121 del Codice di rito, che brevemente illustro. In riferimento alla mia assistita Amadei Barbara, chiedo, ai sensi dell'articolo 80 la esclusione delle seguenti costituite Parti Civili Aldiman Fabian, assistita dall'Avvocato Augustoni, Morrone Maria Addolorata, assistita dall'Avvocato Crisci, Germanò Chiara, assistita dall'Avvocato Tartarini, Sclaitling Mirko, assistito dall'Avvocato Sandra, Tomelleri Enrico, Avvocato Sandra, Scala Roberto, Avvocato Sandra. La ragione di questa mia richiesta risiede - molto sinteticamente - nella constatazione che ai capi di imputazione 59, 60, 61 e 62 costoro non risultano persone offese dal reato e di conseguenza in relazione ad esse osservo la carenza della legittimazione ex articolo 74 del Codice di rito, e, ripeto, concludo, come già anticipato nella mia richiesta scritta, per la esclusione di costoro dalla costituzione di Parte Civile in relazione alla imputata Amadei Barbara.>>

PRESIDENTE: <<Credo che sia Scala Roberta, per la precisione.>>

Avv. GALLO: <<Scala Roberta. Chiedo scusa, Presidente.>>

PRESIDENTE: <<Altre istanze?>>

Avv. Berrè: <<Avvocato Berrè per Cimmino Ernesto. Per quanto riguarda l'eccezione relativa al Genova Social Forum mi associo a

quanto detto dai precedenti difensori, specificando soltanto una cosa per quanto riguarda la mancanza della legittimazione attiva a costituirsi appunto in questo procedimento. Il Genova Social Forum produce, a sostegno della propria costituzione di Parte Civile, l'ordinanza che è stata emessa dalla Prima Sezione di questo Tribunale e a ben vedere la legittimazione però in questo caso non c'è, infatti la Sezione Prima stabilisce che nei confronti del Genova Social Forum c'è stato un danno diritto sì di tipo patrimoniale perché durante la perquisizione alla DIAZ è stata distrutta l'attrezzatura che era stata data al Genova Social Forum in comodato d'uso dal Comune di Genova, e quindi si può ravvisare un danno patrimoniale, e ravvisa, altresì, un danno all'immagine, nel senso che è stata effettuata la perquisizione in quanto si riteneva che all'interno della DIAZ vi erano nascoste delle armi e comunque dei manifestanti che avevano partecipato agli scontri di piazza. Ora, nel caso di specie non vi è un danno diretto e immediato in quanto nel momento in cui i manifestanti vengono arrestati viene a spezzarsi appunto questa consequenzialità che la costituzione di Parte Civile in questo processo richiede; diverso sarebbe stato il caso in cui si fosse trattato di un reato quale per esempio l'arresto illegittimo perché in questo caso il Genova Social Forum la sua costituzione avrebbe avuto un fondamento. Per quanto riguarda il Cimmino in particolare si chiede l'esclusione per quanto riguarda una serie di parti civili che andrò poi ad elencare, anch'io ho fatto una memoria per comodità, l'esclusione di queste parti civili che, se vuole, le leggo: Benino Andrea, Cairolli Alessandro, Delfino Gianluca, Ghivizzani Federico, Merlini Sala, Alfarano Mauro, Bersano Davide, Guidi Francesco, Iserani Massimo, Massaghi Nicola, Partesotti

Giorgio, Brawer Stefan, Doerti Nicol Ann, Gatterman Cristian, Cress Olgher, Meghil Andaniel, Mott Richard Robert, Pazche Giulia, Zeastia Sebastian e Zeunamma Caterina.>>

PRESIDENTE: <<Sono tutti elencati nella memoria?>>

Avv. Berrè: <<Sì, sì, allegati alla memoria, le leggo magari per i difensori delle parti civili. La richiesta è la seguente: dunque, tutte queste persone offese danno mandato a costituirsi Parte Civile a un Avvocato, effettivamente in udienza al momento della costituzione è presente un Avvocato diverso. Ora mi preme sottolineare questo fatto. La procura a costituirsi Parte Civile è ben diversa da quello che è il mandato difensivo, nel senso che con il mandato difensivo si possono nominare anche dei sostituti processuali che possono partecipare alle varie udienze e quindi svolgere attività dibattimentale, e in effetti i difensori così fanno, nel senso che nella procura speciale dichiarano che possono comunque nominare dei sostituti processuali, mentre la procura speciale a costituirsi Parte Civile è una procura speciale fatta alla persona in particolare che è delegata proprio a costituirsi Parte Civile e, ad avviso di questa difesa, questa delega non può essere subdelegata in quanto il delegato non può appunto delegare. Per quanto motivo si chiede l'esclusione appunto delle parti civili sopradette. Altra questione riguarda la richiesta di esclusione di Anerdi Francisco Alberto. Qui ho da fare una premessa, nel senso che dalle copie in mio possesso non risulta che il difensore di Anerdi Francisco Alberto, ma non so se sia un problema diciamo di fotocopie, abbia ricevuto dallo stesso la procura speciale appunto a costituirsi Parte Civile, che è un atto necessario visto che si costituisce appunto l'Avvocato, è l'Avvocato che firma l'atto e poi manca la procura

speciale a costituirsi. Ultima eccezione riguarda i genitori di Bartesaghi, parte offesa, la madre di Di Pietro Annarosa, il padre di Simone Veni e la madre di Vito Perrone, e vado a spiegare per quale motivo. Allora, loro si costituiscono Parte Civile lamentando fondamentale due cose: in primo luogo lamentano l'ansia che hanno subito a causa del fatto che non hanno avuto notizia dei propri figli per diverse ore. L'esclusione che chiedo naturalmente è soltanto per Ernesto Cimmino perché questo fatto da loro lamentato non può essere imputato appunto agli odierni imputati, scusi il gioco di parole, ma deve essere imputato semplicemente ai responsabili, comunque ai pubblici ufficiali che si trovavano nell'ufficio matricola per quanto riguarda la Polizia Penitenziaria o comunque nell'ufficio trattamento arrestati per quanto riguarda la Polizia di Stato, quindi per questo motivo non possono essere a giudizio di questa difesa ammessi. Per quanto riguarda la seconda doglianza, loro lamentano il fatto che dopo i fatti del G8 sono stati comunque costretti a dare un aiuto comunque ai propri figli. Ebbene, comunque l'aiuto che è stato dato ai figli da parte dei genitori non può essere oggetto di un doppio risarcimento, nel senso che il risarcimento dovuto alle persone offese, semmai ravviseremo la possibilità di un risarcimento, non può essere diciamo duplicato con un ulteriore risarcimento appunto i genitori delle parti offese che ho appena elencato. C'è un'altra cosa sempre con riguardo a Cimmino. Si chiede l'esclusione sempre delle costituzioni di Parte Civile, che le leggo, ma sono presenti nella memoria, che sono Recco Eugenio, Zulina Giuseppe, Benino Claudio, Carcheri Gabriele, D'Avanzo Fabrizio, Doring Mattia, Merlini Sara, Persico Marco, Schenoni Giorgio, Bersano Davide, Marchiò Milos e Schiatti Andrea

Spablo. Tale richiesta si fonda sul presupposto che Cimmino è considerato, e così è scritto nel capo di imputazione, un pubblico ufficiale del corpo degli agenti di Polizia con funzioni di responsabile e comandante del servizio centrale traduzione della Polizia Penitenziaria. Ora mi pare che questa dizione parli chiaro, nel senso che questi soggetti non sono stati arrestati, ma semplicemente identificati, e quindi non sono stati sottoposti in alcun modo al controllo della Polizia Penitenziaria, in particolare del Cimmino, che si occupava di organizzare il servizio traduzioni. Per questo motivo si chiede l'esclusione di queste parti civili per quanto riguarda l'imputato Cimmino.>>

Avv. OREFICE: <<Avvocato Orefice per Pelliccia. Io mi associo perché la collega è difensore solo di Cimmino, le questioni e posizioni sono chiaramente identiche, quindi associandomi sul Genova Social Forum alle questioni appena prospettate dalla collega e dagli altri colleghi che mi hanno preceduto e specificatamente su queste evidenziate e specificate dalla collega le estendo chiaramente anche alla posizione di Pelliccia, la collega non poteva farlo solo per un aspetto formale tant'è che l'elenco, che più che memoria il nostro è una elencazione dei nomi che ha evidenziato, è a firma di tutti e tre noi difensori.>>

Avv. FOGLINO: <<In sostituzione degli avvocati Pennini e Scoppio, l'Avvocato Foglino si associa a quanto già richiesto dai colleghi che l'hanno preceduta sia in relazione alla sostituzione del Genova Social Forum per le dichiarazioni già espresse, per le argomentazioni già espresse dai colleghi, che per le altre costituzioni di Parte Civile, in particolare rilevavamo che oggi ci sono costituzioni nuove sulle quali si

chiederebbe il termine per valutarle, eventualmente poter fare delle osservazioni anche la vostra successiva.>>

Avv. MASCIA: <<Avvocato Mascia Mario in sostituzione dell'Avvocato Mascia Maurizio con riferimento alla posizione di Gaetano Antonello. Ci associamo a tutte le eccezioni precedentemente esposte dai colleghi, in particolare a quest'ultima dell'Avvocato che ci ha preceduto; per coerenza difensiva ci opponiamo a tutte le costituzioni di Parte Civile, non vogliamo tediare con argomentazioni, ma ce ne sarebbero, il Collegio e in questo senso concludo.>>

Avv. FRANZOSA: <<Avvocato Franzosa per Mancini. Mi associo alle precedenti conclusioni dei difensori e mi oppongo a tutte le costituzioni di parti civili ad eccezione per la Mancini di Grippaolo Gabriella Cinzia in questo senso.>>

Avv. PASQUI: <<Avvocato Pasqui per Valerio in sostituzione dell'Avvocato Sambucaro per Tarascio e Turco. Mi associo alle questioni relative alla costituzione di Parte Civile del Genova Social Forum per le motivazioni che sono state poc'anzi espresse e chiedo, faccio la stessa richiesta dell'Avvocato Foglino. Mi sembra di aver intuito che questa mattina ci siano state nuove costituzioni di parti civili, quindi chiedevo se c'è termine, quantomeno alla prossima udienza, per eventuali eccezioni relative alle costituzioni, tutte, per evitare eventuali duplicazioni quantomeno.>>

Avv. GRILLO: <<Avvocato Grillo per Areco Matilde. Mi associo alle conclusioni degli altri colleghi sia per quanto riguarda la costituzione del Genova Social Forum sia alla richiesta dell'Avvocato Foglino riguardante il termine per la valutazione delle nuove costituzioni.>>

Avv. CALZETTA: <<Avvocato Calzetta, in sostituzione dell'Avvocato Savi che difende la posizione di Talo Antonello. Chiedo l'esclusione delle seguenti parti civili, che elenco, e poi comunque le produco anche in forma scritta: Rossomando Angelo, difeso dall'Avvocato Dozzo, Rossomando Massimiliano, difeso dall'Avvocato Pinto, Maffei Marcello, difeso dall'Avvocato Brezzigar, Scala Roberta, dall'Avvocato Sandra, Sclaitling Mirko, difeso dall'Avvocato Sandra, Tomelleri Enrico, sempre dall'Avvocato Sandra, e Aldi Manfabian difeso dall'Avvocato Agustoni. Le ragioni di questa richiesta di esclusione sono la carenza di legittimazione attiva in capo a queste parti offese in quanto al Talo sono contestati i fatti del 20, mentre queste parti offese di cui ho appunto elencato i nomi sono riferiti a fatti del 21 e del 22. Per quanto riguarda invece la costituzione del Genova Social Forum mi associo alle conclusioni dei colleghi.>>

Avv. PRUZZO: <<Avvocato Pruzzo, posizione Poggi. Mi associo alle conclusioni dei colleghi che mi hanno preceduto in ordine alla costituzione del Genova Social Forum, chiedendo quindi la revoca di tale costituzione; mi riservo chiaramente di effettuare altre questioni non essendo comunque terminata la fase della verifica delle costituzioni di Parte Civile per gli altri.>>

Avv. SCODNIK: <<Avvocato Scodnik per la posizione di Pigozzi. Mi associo sulla richiesta di esclusione del Genova Social Forum e chiedo che vengano escluse anche tutte le altre posizioni di Parte Civile nei confronti del Pigozzi. Brevemente, Pigozzi è imputato di un unico capo di imputazione isolato per delle lesioni aggravate il cui antagonista parte lesa è tale Azzolina, conseguentemente rispetto a tutte le altre

costituzioni non sussiste nessun tipo di legittimazione nei miei confronti.>>

Avv. AVITABILE: <<Avvocato Avitabile per Incoronato. Mi associo per quanto riguarda le considerazioni esposte dal collega per il Genova Social Forum, allo stesso tempo mi associo alla richiesta dell'Avvocato che mi ha appena preceduto perché anche il mio assistito risponde di un reato di lesioni, quindi c'è opposizione, ed è specificatamente la persona offesa tale Lorente Garcia Luis; per tutte le altre costituzioni c'è l'opposizione di questa difesa, il danno risarcibile noi sappiamo che è quello che deriva solo dalla lesione di un diritto e che necessita di un nesso di causalità, non ve ne è alcuno per tutte quante le altre costituzioni di Parte Civile; mi riservo, come altri colleghi già hanno fatto, di rientrare nei termini per avere piena coscienza delle costituzioni di Parte Civile avvenute in data odierna.>>

Avv. GARBAGNATI: <<Avvocato Garbagnati in sostituzione Avvocati Amodio e Bassi per Mazzoleni. C'è opposizione alla costituzione di alcune parti civili, la dottoressa Mazzoleni, brevemente, è un medico, ha un solo capo di imputazione per abuso d'ufficio. Nel capo di imputazione si fa riferimento a 11 persone offese; per quanto riguarda le altre riteniamo che vi sia carenza di legittimazione passiva dell'imputata e carenza di interesse ad agire per le persone che sono transitate a Bolzaneto durante il periodo in cui la dottoressa Mazzoleni non era di turno e quindi era assente. Per le persone non indicate come persone offese nel capo di imputazione la costituzione di Parte Civile è altresì inammissibile in quanto non essendoci coincidenza tra persona offesa e danneggiato molti degli atti di costituzione di Parte Civile che abbiamo indicato nella memoria non indicano le ragioni che

giustificano la domanda. Quindi in riferimento al capo di imputazione dice la Cassazione è sufficiente quando ci sia coincidenza tra questi due soggetti, non è così per quando, come in questo caso, non vi sia questa coincidenza. Faccio rilevare brevissimamente che il principio qui invocato della carenza di legittimazione passiva e carenza di interesse ad agire è stato accolto dal Giudice dell'udienza preliminare nell'ordinanza che ha in parte accolto e in parte respinto la richiesta di esclusione delle parti civili, infatti il GUP ha detto che per le imputazioni nelle quali non vengono indicate specifiche parti lese o vengono indicate in modo non esclusivo con la locuzione in particolare, e questo è il caso della dottoressa Mazzoleni, devono ritenersi parte lesi sono le persone che erano presente nel sito di Bolzaneto nei giorni cui si riferiscono le imputazioni stesse, con la conseguenza che vanno escluse come parti civili le altre persone perché prive di interesse ad agire. Per quanto riguarda la costituzione del Genova Social Forum mi associo a quanto hanno detto i colleghi, in particolare l'Avvocato Vaccaro; faccio rilevare unicamente che a quanto risulta nessuno delle persone transitate a Bolzaneto durante i giorni del vertice del G8 era un esponente o un dirigente dell'associazione che si costituisce Parte Civile, erano semplicemente delle persone che semmai hanno interagito con delle manifestazioni organizzate dal Genova Social Forum. Deposito, quindi, una memoria con le indicazioni in allegato delle parti di cui chiedo la esclusione.

Avv. NOVARESI: <<Per Ministero Interno Giustizia e Difesa, in questo momento, Signor Presidente, io penso che la posizione dei tre Ministeri si trovi in una fase di quasi sospensione, nel senso che noi risultiamo costituiti come responsabili civili relativamente alle citazioni

disposte nella fase dell'udienza preliminare. All'udienza scorsa sono stati depositati atti di costituzione di Parte Civile ed era stato anticipato che sarebbe stata chiesta l'autorizzazione alla citazione anche in relazione a quei casi del responsabile civile. A tutt'oggi non mi risulta che questa autorizzazione sia intervenuta né questa mattina mi sembra che nessuno abbia insistito in quel senso, per cui per quel che mi riguarda c'è una situazione di incertezza relativamente alle costituzioni di Parte Civile effettuate in sede dibattimentale. Laddove questa autorizzazione venisse chiesta successivamente e venisse accordata io mi permetterei di chiedere i termini a comparire, i quali penso ad aver diritto. Quindi, in questa fase, io che intenderei nell'ambito delle questioni preliminari svolgere considerazioni finalizzate ad ottenere l'esclusione del responsabile civile, chiedo se sia il caso che su queste questioni mi pronunci definitivamente oggi, o meglio illustri o cerchi di illustrare oggi quegli argomenti a sostegno di queste conclusioni oppure se, per ragioni anche di economia processuale, questo tipo di considerazioni non sia più opportuno farle una volta che anche le ulteriori parti civili avessero chiesto di disporre la citazione del responsabile civile, eventualmente tramite il meccanismo di chiamata in causa che era già stato utilizzato nell'ambito dell'udienza preliminare. Quindi da questo punto di vista io sarei pronto, vedo che è pronto anche l'Avvocato Bigliuzzi.>>

Avv. BIGLIAZZI: <<Per le parti civili, io ho chiesto l'estensione della citazione del responsabile civile all'udienza precedente, non mi risulta di doverla richiedere a questa udienza: se il Tribunale lo ritiene, lo richiedo, però credo che avendola chiesta all'udienza precedente io devo solo attendere la risposta del Tribunale, quindi il giorno che avrò

il provvedimento del Tribunale ci sarà la chiamata del responsabile civile. Quindi in questo senso non ho reiterato oggi l'istanza, perché per me, quando è depositata non era necessaria reiterarla.>>

Avv. NOVARESI: <<Ovviamente, dal mio punto di vista mi sono ben guardato dall'evidenziare una possibile decadenza con riferimento a questa vicenda e ho esordito dicendo che mi ritrovo in una situazione sospesa, nel senso che nel momento in cui il Tribunale lo dovesse disporre e nei miei confronti dovesse essere instaurato un nuovo rapporto processuale da parte di queste nuove parti civili in quel momento ne prenderò atto e in quel momento penso di aver titolo a chiedere un termine a comparire. Da lì ero partito proprio per evidenziare il fatto che trattandosi a quel punto di svolgere un possibile ragionamento finalizzato all'esclusione, chiedevo all'Illustrissimo Collegio se non fosse più opportuno, a questo punto, per quel che mi riguarda, svolgere le considerazioni in un'unica occasione ed eventualmente una volta che mi fossero stati accordati i termini a comparire. Solo se ritiene opportuno, Signor Presidente, per completezza di esposizione, visto che questa mattina l'argomento relativo al Genova Social Forum è stato già affrontato e direi argutamente approfondito, soprattutto dall'Avvocato Vaccaro, quindi se ritiene che possa essere utile che io prenda posizione anche su quella costituzione di Parte Civile, io due considerazioni le vorrei svolgere. Si tratta di Ente di fatto pacificamente, e allora mi sembra che la giurisprudenza in generale, non solo quella penalistica ma soprattutto quella "amministrativistica", abbiano sempre sottolineato che a fronte di un Ente di fatto, quindi non formalizzato, due debbano essere gli aspetti che vanno riscontrati per verificare la legittimazione ad agire in

giudizio, uno è l'elemento personalistico, una base associativa reale e quindi il riscontro in concreto che una pluralità di persone fanno parte di quell'Ente, in questo caso è dato riscontrare questo elemento, questa base personalistica; il secondo è un elemento a connotazione in un certo senso fattuale, non è sufficiente che alcune persone o una persona o un portavoce abbiano un pezzo di carta nel quale si propongono chissà quali fini, chissà la realizzazione di quali ambizioni, ma è necessario il riscontro concreto che ci sia operato anche per un determinato periodo di tempo sufficientemente ampio sul territorio per ottenere poi la meritevolezza del riconoscimento in sede giudiziale, base associativa e dimostrazione o comunque deduzione in fatto di aver svolto una determinata attività in un certo settore per poter poi rivendicare in sede giudiziale un ruolo attivo, un ruolo di parte processuale, a prescindere dall'aspetto relativo alla cosiddetta rappresentanza processuale - così si chiama nel civile - non vedo perché si debba chiamare diversamente nel penale, e cioè quando una persona afferma di essere rappresentante di altri soggetti, di una pluralità di altri soggetti o esistono dei dati formali, un atto costitutivo, uno statuto, una tavola fondativa di quel determinato Ente oppure tutti quei soggetti che partecipano di questo Ente di fatto devono collettivamente costituirsi in giudizio. Ma, in assenza di questi elementi, è di per sé evidente - persino intuitivo - che chiunque potrebbe affermarsi legale rappresentante, perché di questo si tratta, di altri soggetti che a loro insaputa in quel momento si vedono coinvolti in una vicenda giudiziale di cui nulla sanno. Il riscontro della base personalistica, un dato di fatto, dato dallo svolgimento in concreto di quella attività che si vuol veder tutelata in sede giudiziale

è sul versante più strettamente tecnico processuale la rappresentanza processuale: o esistono dati formali, atti scritti formali che devono avere anche una certa connotazione pubblicistica perché sono atti importanti con cui altri soggetti delegano uno di loro ad essere il loro rappresentante legale oppure, in assenza di quei dati, sarebbe troppo comodo che a un soggetto fosse consentito di dichiararsi quello che altri forse non sanno nemmeno sia. Quindi da questo punto di vista insisterei senz'altro per l'esclusione di questa Parte Civile.>>

Avv. CEVASCO: <<Avvocato Cavesco per la difesa Nurchis, Tolomeo e Fornasiere. Mi associo alle eccezioni e conclusioni rappresentate dai colleghi con particolare riferimento alla costituzione del Genova Social Forum nonché comunque rispetto alle altre eccezioni formulate.>>

Avv. PISCHEDDA: <<Solo per associarmi all'esclusione della Parte Civile Ente di fatto che si è costituita oggi.>>

Avv. BARONE: <<Avvocato Barone, in sostituzione dell'Avvocato Ceccone e dell'Avvocato Guercia per la dottoressa Sandra. Preliminarmente devo fare una brevissima premessa, ossia questa Difesa si riserva di chiedere termine appunto per valutare le costituzioni di Parte Civile presentate in data odierna, nonché di presentare ulteriori eccezioni su altre questioni comunque preliminari all'apertura del dibattimento. Al momento formulo istanza di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice di Procedura Penale di tutte le parti civili ammesse contro la dottoressa Sandra ad eccezione dei signori Razzolina Giuseppe, Graffo Andrea, Sceraiter Carl e Tangher Emanuela, questo perché nei capi di imputazione che sono comunque contestati alla signora Sandra, quindi dal 113 al 118, le uniche persone offese che vengono indicate direttamente come coloro che

hanno subito un danno effettivo e diretto dalla condotta comunque sia attribuita alla dottoressa Sandra sono proprio quelle quattro persone che ho appena nominato. Diversamente tutti gli altri che si sono costituiti in relazione al capo di imputazione numero 113, che è quello relativo all'abuso d'ufficio contestato all'imputata, ritengo che vi sia una assoluta carenza di legittimazione ad agire di tutte le persone offese che si sono costituite contro la dottoressa. Non vi è infatti indicato nel capo di imputazione numero 113 nessuna condotta che sia direttamente ascrivibile all'imputata che abbia cagionato per azioni od omissioni dei danni diretti ed effettivi a tutte le persone offese che si sono costituite contro di lei. Vi è di più. Bisogna anche aggiungere che la dottoressa Sandra non è stata in servizio - come risulta dal capo di imputazione - ininterrottamente dal 20 luglio al 22 luglio, ma la stessa ha effettuato solamente due turni di servizio, per cui si sono costituite contro di lei, sono state ammesse tali costituzioni anche delle persone che la dottoressa Sandra non ha mai visitato oppure delle persone, che è ancora peggio, erano presenti nel sito quando lei non era in servizio, per cui è assolutamente del tutto evidente come la ammissione di costituzione di Parte Civile di queste persone che non hanno avuto nessun contatto con l'imputata sia assolutamente inammissibile, pertanto vada allo stato esclusa. Mi associo poi per quanto già è stato esposto circa l'ammissione come Parte Civile del Genova Social Forum. Volevo spendere anche due parole circa la costituzione di Parte Civile richiesta alla scorsa udienza, e alcune anche già ammesse nell'udienza preliminare, dei genitori di alcune persone offese, persone offese maggiorenni. Ritengo che in qualità di genitori gli stessi non abbiano comunque nessun diritto, perché se già

i figli che erano presenti nel sito di Bolzaneto, riesce difficile trovare dalla lettura degli atti un qualsiasi interesse, un interesse ad agire, comunque un danno effettivo e diretto che sia stato a loro cagionato dalla dottoressa Sandra, a maggior ragione ritengo che tale circostanza sia impossibile da rinvenire se riferita ai genitori di queste persone offese. Quindi deposito una breve memoria comunque che illustra più dettagliatamente queste circostanze.>>

PRESIDENTE: <<Se non ci sono altre eccezioni il Tribunale rinvia per le repliche...>>.

INTERVENTO: <<Volevo chiedere una cosa. Io facevo una richiesta dal punto di vista organizzativo. Siccome non so come saranno le date indicate, nel caso in cui la data fosse un po' in là io chiederei, se fosse possibile, avere già oggi a verbale, ovviamente se il Tribunale ritiene, il provvedimento di chiamata del responsabile civile in modo che venga dato in udienza e se c'è un termine... tanto l'esclusione... cioè in questo momento le parti civili che hanno chiamato sono tutti parti, possono fare la chiamata, eventualmente se ci sarà una esclusione, sarà esclusa anche la chiamata del responsabile civile per quelle parti. In questo modo si può sopperire a quel problema che segnalava il collega, giustamente, cioè lui dice io in questa fase non posso interloquire su quelle parti. Quindi se fosse possibile avere provvedimento in data odierna, io non so poi se il calendario prevedeva una udienza tra una settimana, magari il collega chiede un termine di 20 giorni e può essere un problema, però segnalavo che se il calendario prevede magari un termine di una ventina di giorni avrei questa richiesta. >>

PRESIDENTE: <<Occorre prima rispondere alle eccezioni sulle costituzioni di Parte Civile, poi, in un secondo momento si affronterà la questione del responsabile civile, quindi il Tribunale rinvia per...>>.

P.M.: <<No, io avrei un'altra istanza. Ho sentito, ho appreso poco fa che fra le questioni preliminari che venivano in qualche modo prospettate, ve ne erano parecchie, o almeno mi pare di aver compreso da parte di alcuni difensori, che non attenevano alla costituzione di Parte Civile, ma ad altre questioni. Io credo che il momento per fare queste eccezioni sia adesso perché anche a mente del Codice, ai sensi del 491 le questioni preliminari si devono fare subito dopo l'accertamento sulla costituzione delle parti, anche perché così in questo modo alla prossima udienza potremo replicare, poi il Tribunale decide.>>

PRESIDENTE: <<Però l'accertamento ancora non è stato fatto sulla costituzione delle parti.>>

INTERVENTO: <<Perché le parti civili hanno diritto di replica sulle questioni, se noi non sappiamo se sono ammesse o no si può far replicare delle parti che invece non hanno ancora titolo per stare in giudizio perché non sono state ancora ammesse.>>

Avv. NOVARO: <<Io dissento da questo tipo di impostazione. Se posso solo spiegare qual è il senso della mia obiezione rispetto alla osservazione che facevano poc'anzi i colleghi. A me sembra che, a differenza del vecchio Codice del trenta, l'attuale Codice non prevede un provvedimento di ammissione delle parti civili; il Codice prevede che il Tribunale verifichi la costituzione delle parti, ed è stata fatta adesso, e poi prevede un momento relativo alle questioni preliminari nel quale è possibile presentare le questioni di esclusione della Parte

Civile. Tra le questioni preliminari ci sono quelle sulla competenza per territorio o tutte le questioni di nullità, c'è un termine di decadenza per cui queste questioni preliminari vanno poste subito dopo l'accertamento sulla costituzione delle parti. Non si tratta di dilatare, come sembrano suggerire i colleghi, questo periodo di accertamento delle parti in diverse udienze, l'accertamento è già stato fatto questa mattina, a questo punto si apre lo spazio delle questioni preliminari, spazio nel quale vanno inserite tutte le questioni sulle costituzioni di Parte Civile e sulle questioni di nullità. Se così non fosse non avrebbe nessun senso dal punto di vista del legislatore prevedere un meccanismo come quello introdotto nel 491 nel quale c'è una fase specifica preliminare nella quale proporre le questioni sulla costituzione delle parti. Se ci dovesse essere un provvedimento di ammissione ci sarebbe una dilatazione della fase di discussione sulla costituzione delle parti e poi una fase per le questioni preliminari, ma non è così. L'intento del legislatore era quello di far verificare al Tribunale la costituzione delle parti, ed è una fase che abbiamo superato, dopodiché proporre le questioni preliminari. In questa fase vanno proposte le questioni sulla costituzione di Parte Civile, che abbiamo sentito, e tutte le altre questioni di nullità e di competenza territoriale, a pena di decadenza, perché se i colleghi le produrranno o le proporranno alla prossima udienza credo che noi siamo legittimati a segnalare al Tribunale che ormai sono decadute dalla possibilità di proporle. Allora, per correttezza e realtà processuale io dico secondo me il disegno del legislatore è assolutamente questo, ed è inequivocabile, tant'è che sul punto ha innovato rispetto al legislatore del trenta prevedendo questa doppia fase: "accertamento sulla

costituzione e questioni preliminari". In questa fase di questioni preliminari vanno risolte tutte le questioni preliminari che riguardano la costituzione di Parte Civile e le questioni sulla nullità e la competenza. Allora per problemi di speditezza io segnalavo al Tribunale la nostra disponibilità ad affrontare fin d'ora tutte le questioni, eventualmente anche a replicare alle osservazioni dei colleghi in questa sede per accelerare i tempi del processo. Se il Tribunale ritenesse invece di dare un rinvio per le repliche va benissimo, ma chiederei che in questa fase si concludessero almeno tutte le questioni preliminari proposte dalla difesa degli imputati.>>

Avv. ZUNINO: <<Allora, noi chiediamo termine per le costituzioni di Parte Civile depositate questa mattina perché non c'è stata fornita la copia.>

Avv. NOVARO: <<Presidente, io segnalo ancora - non per spirito di polemica - che l'intento del legislatore attuale era quello di concentrare in poche udienze le questioni preliminari. Ci sono state due nuove costituzione di Parte Civile, i colleghi possono agevolmente leggere oggi questi atti di costituzione e proporre le loro questioni di esclusione in questa sede senza dover dilatare ulteriormente i tempi dell'udienza.>>

Fine registrazione

La trascrizione è composta da 62.288 caratteri.